

BGer 2C 18/2020 vom 16. März 2020

Bundesgericht, 2020-03-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_18_2020

FR: TF 2C 18/2020 du 16 mars 2020

IT: TF 2C 18/2020 del 16 marzo 2020

Regeste

Permesso per confinanti UE/AELS | Cittadinanza e diritto degli stranieri

Erwägungen

E. 1.1

Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Dal momento che la ricorrente è cittadina italiana, e l'accordo sulla libera circolazione delle persone le conferisce, di principio, il diritto di lavorare nel nostro Paese (art. 4 e 10 cpv. 7 ALC ; art. 2 cpv. 1, 7 e 28 allegato I ALC ; art. 4 cpv. 3 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203]), la menzionata norma non trova però applicazione (sentenza 2C_810/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 1.2).

E. 1.2

Presentato nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. c LTF in relazione con l' art. 100 cpv. 1 LTF) da una persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF), il gravame è quindi ammissibile e va esaminato quale ricorso ordinario.

E. 1.3

Tenuto conto del fatto che l'oggetto del litigio è determinato dalla decisione impugnata e che la stessa giunge alla conclusione che il ricorso interposto davanti alla Corte cantonale andasse respinto "per ragioni di ordine procedurale", senza procedere a nessun esame di merito, la richiesta di concessione del permesso richiesto è però inammissibile e le argomentazioni sollevate a sostegno non possono essere approfondite (2C_734/2017 del 7 marzo 2018 consid. 1.3 con rinvii).

E. 2.1

Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla violazione di diritti fondamentali; esso tratta in effetti simili critiche unicamente se sono state motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).

E. 2.2

Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se è stato eseguito in

violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560).

E. 3

Come già rilevato, il Tribunale amministrativo ritiene che il Governo ticinese non avrebbe dovuto respingere il ricorso, bensì stralciarlo dai ruoli. Preso atto del fatto che l'insorgente era stata licenziata e che la stessa non risultava nel frattempo avere trovato un altro posto di lavoro, avrebbe infatti dovuto concludere che non vi fosse più nessun interesse pratico e attuale a trattare la causa, ovvero verificando se le condizioni per respingere la richiesta di un permesso fossero date (art. 5 allegato I ALC). Qualora dovesse trovare un altro posto di lavoro in Svizzera, aggiunge la Corte cantonale, l'insorgente potrà sempre richiedere alla Sezione della popolazione il rilascio di un nuovo permesso, il cui ottenimento dipenderà dalla decisione che l'autorità dipartimentale vorrà prendere. La ricorrente contesta per contro tale ragionamento. In effetti, fa notare che se è vero che per ottenere un permesso ci vuole un lavoro, altrettanto vero è il contrario, e cioè che senza un permesso un lavoro non lo si ottiene o - come le è capitato - lo si perde. Di qui, pertanto, la necessità/l'interesse concreto di chiarire sin d'ora la questione del rispetto dell' art. 5 allegato I ALC .

E. 4.1

Nella sua pronuncia, il Consiglio di Stato ha ammesso la legittimazione a ricorrere contro la decisione dell'Ufficio della migrazione basandosi sull'art. 65 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPamm/TI; RL/TI 165.100), disposizione che corrisponde nella sua sostanza all' art. 89 LTF (messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 36 segg.). Poiché l'art. 65 LPamm/TI non garantisce una facoltà ricorsuale più estesa, la questione della legittimazione dev'essere quindi esaminata sotto il profilo dell' art. 89 cpv. 1 LTF , che costituisce in ogni caso uno standard minimo (art. 111 cpv. 1 LTF ; DTF 138 II 162 consid. 2.1.1).

E. 4.2

Secondo l' art. 89 cpv. 1 LTF , ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (lett. c). Degno di protezione ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 lett. c LTF è ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modifica o l'annullamento della decisione impugnata; esso consiste nell'utilità pratica che l'ammissione del ricorso comporterebbe per chi insorge, evitandogli di subire un pregiudizio di natura economica, ideale, materiale o di altro genere causatogli dall'atto in questione (DTF 138 II 162 consid. 2.1.2 pag. 164 con ulteriori rinvii). Questo interesse deve essere diretto e concreto; in particolare, il ricorrente deve trovarsi in rapporto sufficientemente stretto, speciale e degno di essere preso in considerazione con la decisione impugnata, che lo deve toccare in una misura e in un'intensità maggiore di ogni altro cittadino (DTF 138 II 162 consid. 2.1.2 pag. 164; 137 II 40 consid. 2.3 pag. 43; 135 II 145 consid. 6.1 pag. 150; 131 II 649 consid. 3.1 pag. 651).

E. 4.3

Tenuto conto di quanto precede, l'interesse ad un esame di merito della causa andava però ammesso anche nella fattispecie. Che la ricorrente sia toccata dalla decisione in questione in

una misura e in un'intensità maggiore di ogni altro cittadino è infatti fuori discussione. Nel contempo, dato è però anche un interesse pratico rispettivamente giuridico a domandarne la verifica. In effetti, come rilevato nell'impugnativa, è piuttosto improbabile che un datore di lavoro elvetico assuma una persona residente in Italia, cui è già stato rifiutato il permesso per confinanti in passato. D'altra parte, il rilascio di un nuovo permesso per confinanti ad una persona che ha subito condanne sarebbe comunque subordinato alla verifica delle condizioni previste dall' art. 5 allegato I ALC (DTF 136 II 329 consid. 2.2 pag. 332 seg.), di modo che - per lo meno in relazione ai fatti che vengono finora rimproverati alla ricorrente - vi è un concreto interesse a che la situazione sia chiarita sin d'ora, così da evitarle ogni possibile pregiudizio nella ricerca rispettivamente nello svolgimento di un altro impiego.

E. 5.1

Per quanto precede, il ricorso dev'essere accolto, la sentenza del 4 dicembre 2019 del Tribunale amministrativo cantonale annullata e l'incarto rinviato a quest'ultimo, affinché esamini la causa nel merito.

E. 5.2

Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza precedente per procedere a complementi istruttori con un esito aperto comporta che chi insorge sia considerato vincente (sentenze 2C_249/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 6 e 2C_60/2011 del 12 maggio 2011 consid. 2.4). Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF) e nemmeno deve ripetibili (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ; sentenza 2C_33/2010 del 4 ottobre 2010 consid. 4.2). Visto l'esito della causa, la domanda di assistenza giudiziaria presentata davanti al Tribunale federale dev'essere considerata priva di oggetto (sentenze 2C_968/2016 dell'8 marzo 2017 consid. 8.3 e 2C_182/2012 del 18 luglio 2012 consid. 6.3).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.